

N. R.G. 18598/2015




TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE TERZA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **18598/2015**

Oggi **13 dicembre 2016** innanzi al dott. Vittoria Gabriele, sono comparsi:

Per  l'avv. FARAMELLI FEDERICA la quale si riporta alle conclusioni già rassegnate in ricorso e richiama, in ordine alla ammissibilità e tempestività dell'appello presentato con atto di citazione, la sentenza della Cassazione Sezioni Unite 2907 del 10.02.2014.

Per  nessuno compare sino alle ore 10.15 e se ne dichiara la contumacia.

Il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura presente ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 6 del D.Lgs. 150/2011 e artt. 429 e seg. c.p.c

Il Giudice

dott. Vittoria Gabriele



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Giudice Unico dott. Vittoria Gabriele ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. **18598/2015** vertente tra:

_____ , con il patrocinio dell'avv. FARAMELLI FEDERICA

APPELLANTE

e

APPELLATO CONTUMACE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Premesso che con sentenza depositata in data 16 aprile 2015 il Giudice di Pace di Rovato, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da _____ avverso i verbali nn. 130/R/14, 224/R/14, 347/R/14 e 394/R/14 elevati dalla _____ con i quali veniva contestata la violazione di cui all'art. 146 terzo comma C.d.s. in relazione all'art. 41 C.d.s., in parziale accoglimento del ricorso, ha dichiarato nullo il verbale 224/R/14 e dichiarato inammissibile il ricorso avverso gli altri verbali dichiarando compensate le spese di giudizio;

che il ██████████ ha proposto appello e ha dedotto che incontestata nel giudizio di primo grado la circostanza che in data 06 aprile 2015 alle ore 20.13 un autoveicolo in via Monte Grappa incorreva nell'infrazione di cui alle citate norma rilevata mediante apparecchiatura a posto fisso c.d. Vistared, incontestata e documentata altresì la validità ed il corretto funzionamento dell'apparecchiatura omologata, la circostanza posta a fondamento della decisione circa l'impossibilità di poter individuare in modo chiaro la targa del veicolo trasgressore non è veritiera;


che, in particolare l'appellante deduce che dalla disamina dei fotogrammi prodotti nel giudizio di primo grado si evince la chiara identificazione della targa del veicolo trasgressore e il Giudice di Pace non ha autorizzato l'acquisizione del filmato ritraente l'infrazione e ne chiede l'acquisizione; il verbale annullato riguarda il medesimo veicolo, nel medesimo luogo e la medesima infrazione elevata anche con gli altri verbali avverso i quali l'opposizione è già stata dichiarata dal Giudice di Pace ██████████ inammissibile;

che l'appellante ha chiesto che in parziale riforma dell'appellata sentenza venga dichiarata la "nullità parziale della sentenza n. 85/2015" e venga dichiarata la legittimità del verbale di accertamento n. 224/R/14, disponendone l'immediata esecutività con conferma della sanzione;

ritenuta la tempestività dell'appello: *"il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in Cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida a tal fine che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima"* (cfr. Cass. 25061/2015); nel caso di specie la sentenza è stata depositata il 16 aprile 2015, l'atto di citazione in appello è stato depositato (al momento della iscrizione della causa a ruolo) il 16 novembre 2015 ed è

stato spedito a mezzo del servizio postale il 14 novembre 2015 e la notificazione si è perfezionata per compiuta giacenza nei confronti del destinatario il 27 novembre 2015;

rilevato che nel giudizio di primo grado sono stati prodotti i fotogrammi relativi al verbale 224/R/14 relativi al passaggio dell'autovettura dall'incrocio; in uno dei tre fotogrammi è leggibile la targa dell'autovettura BF 7250 DJ;


rilevato che nel giudizio di primo grado  ha proposto opposizione avverso tutti i verbale esponendo quanto segue: *“secondo il mio parere non sono passato con il rosso. Comunque l'arancio dura poco. Non dà il tempo per poter attraversare”*; alcuna contestazione è stata fatta circa la esatta identificazione dell'autovettura in relazione alla quale è stata elevata la contestazione;

ritenuto pertanto che l'appello è meritevole di accoglimento e che in parziale riforma della sentenza n. 85/2015 la opposizione avverso il verbale di contestazione n. 224/R/14 va rigettata e va confermata la sanzione elevata.

ritenuto che le spese relative al giudizio d'appello (non essendoci stata difesa tecnica del Comune di Rovato nel giudizio di primo grado) seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.T.M.

Il Tribunale di Brescia - terza sezione civile – in persona del Giudice Unico dott. Vittoria Gabriele, definitivamente pronunciando, ogni diversa contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza 85/2015 del Giudice di Pace di Rovato, rigetta l'opposizione proposta da  avverso il verbale n. 224/R/14 e per l'effetto conferma la sanzione elevata nella misura del minimo edittale pari ad € 162,00;

2) condanna [redacted] al pagamento in favore del [redacted] delle spese del giudizio che liquida in € 125,00 per la fase di studio € 125,00 per la fase introduttiva € 57,00 per la fase di trattazione € 95,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge.

Sentenza pronunciata mediante lettura alle parti presente ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 6 del D.Lgs. 150/2011 e artt. 429 e seg. c.p.c..

Brescia, 13 dicembre 2016

Il Giudice

dott. Vittoria Gabriele

IL CASO.it